

***Causa Trevisanato c. Italia – Prima sezione – sentenza 15 settembre 2016 (ricorso n. 32610/07)***

**Diritto ad un processo equo, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale – Condizioni di ammissibilità del ricorso in Cassazione ante riforma del 2009 – Inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. – Violazione dell’art. 6 § 1 CEDU – Non sussiste.**

**La condizione di ammissibilità del ricorso in Cassazione consistente - secondo la normativa in vigore all’epoca della presentazione del ricorso - nella formulazione di un quesito di diritto che permettesse di individuare il contenuto del ricorso e il ragionamento della parte non integra la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, in quanto essa non costituisce una lesione sproporzionata al diritto a un tribunale non comportando alcuno sforzo particolare supplementare da parte del ricorrente.**

**Fatto.** La causa ha per oggetto la declaratoria di inammissibilità del ricorso promosso innanzi alla Corte di cassazione, per inosservanza dell’articolo 366-bis del codice di procedura civile. La Cassazione, adita dal ricorrente nel giudizio relativo al suo licenziamento, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto privo della formulazione di un quesito di diritto che permettesse di individuare il contenuto del ricorso e il ragionamento della parte, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore all’epoca<sup>1</sup>.

A conclusione del suo unico motivo di ricorso, infatti, il sig. Trevisanato non aveva formulato il quesito di diritto ma, dopo avere riassunto il suo ragionamento, si era limitato ad invitare la Corte di cassazione ad annullare la decisione impugnata e a formulare il principio di diritto cui il giudice del rinvio si sarebbe dovuto attenere.

Il sig. Trevisanato ha quindi adito la Corte EDU lamentando che l’interpretazione da parte della Corte di cassazione delle disposizioni in materia di condizioni per la presentazione del ricorso per cassazione ha leso il suo diritto a un tribunale, sancito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.

***Diritto.***

***Sulla violazione dell’art. 6 CEDU (sotto il profilo del diritto a un tribunale).*** La Corte rammenta che il «diritto a un tribunale», di cui la possibilità di accesso ragionevole costituisce un aspetto, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode a questo proposito di un certo margine di discrezionalità (vedi n. 33 della sentenza). In ogni caso, le restrizioni applicate non devono limitare l’accesso aperto all’individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza. Inoltre, le limitazioni di accesso a un giudizio si conciliano con l’articolo 6, comma 1, solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

Nel caso di specie, la questione che si poneva all’attenzione dei giudici di Strasburgo era, dunque, di accertare se il rigetto per inammissibilità del ricorso per cassazione avesse pregiudicato la

---

<sup>1</sup> L’art. 366-bis c.p.c., prima dell’intervenuta abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, così recitava “*Nei casi previsti dall’articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.*”. L’inammissibilità del ricorso per Cassazione è oggi prevista dall’articolo 360-bis, secondo cui le cause di inammissibilità consistono nell’essersi attenuto il provvedimento impugnato al diritto vivente della Corte di cassazione e non vi siano elementi offerti per sollecitare un mutamento di orientamento; e nella manifesta infondatezza di censure relative alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

sostanza stessa del «diritto» del ricorrente «a un tribunale». Occorreva, in altre parole, verificare se le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione avessero uno scopo legittimo e fossero proporzionate alla limitazione imposta.

Sotto il primo profilo, la Corte riconosce la legittimità dello scopo perseguito dalla limitazione prevista dall'articolo 366-bis c.p.c., in quanto volta a ricorsi pretestuosi o, comunque, mal formulati, onde consentire alla Cassazione di svolgere in maniera più efficiente la sua funzione di giudice di legittimità e della nomofilachia.

Quanto alla proporzione dello scopo con i mezzi impiegati, la Corte ritiene che esigere per legge che il ricorrente concluda il proprio motivo di ricorso con un paragrafo di sintesi, che riassume il ragionamento seguito ed espliciti il principio di diritto ritenuto violato, non comporti alcuno sforzo supplementare e irragionevole da parte sua. Pertanto, la decisione di inammissibilità, assunta nel caso concreto, non può essere considerata una applicazione eccessivamente formalistica della legalità ordinaria che abbia impedito, effettivamente, l'esame sul merito del ricorso.

Osserva altresì la Corte che la nuova condizione di ammissibilità era stata introdotta il 2 febbraio 2006, ben prima della presentazione, il 13 novembre 2007, del ricorso oggetto della causa innanzi alla Corte EDU. L'avvocato del ricorrente avrebbe, pertanto, potuto e dovuto predisporre tempestivamente all'adempimento delle cautele professionali derivanti sia dall'interpretazione dell'articolo del codice citato, sia dalla giurisprudenza della stessa Corte di cassazione – peraltro copiosa – sul punto (vedi nn. 43-45). Di qui il rigetto del ricorso, che è divenuto definitivo il 15 dicembre 2016.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 6 CEDU

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 6 CEDU – sul diritto di accesso ad un tribunale: *García Manibardo c. Spagna*, sopra citata, § 36, e *Mortier c. Francia*, n. 42195/98, § 33, 31 luglio 2001. Sull'ammissibilità delle limitazioni a tale diritto: *Guérin c. Francia* del 29 luglio 1998 § 37, *Brualla Gómez de la Torre c. Spagna*, 19 dicembre 1997, § 33, *Papaioannou c. Grecia*, n. 18880/15, § 49, 2 giugno 2016.